



GAL Valli del Canavese

Corso Ogliani, 9
10080 RIVARA (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Locande tipiche delle Valli del Canavese
Mis 313.2.b

Allegati:

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A.1 Schema di accordo per la gestione in forma associata dei servizi
 - Allegato A.2 Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A.3 Dichiarazione in materia di de minimis
 - Allegato A.4 Disciplinare prestazionale
 - Allegato A.5 Manuale di tipicizzazione
 - Allegato A.6 Descrizione del progetto
 - Allegato A.7 Scheda di presentazione del servizio di prenotazione Citybreak
 - Allegato A.8 Impegno alla sottoscrizione dell'accordo commerciale
 - Allegato A.9 Impegno alla realizzazione del sito web
 - Allegato A.10 Dichiarazione della capacità ricettiva e ristorativa della struttura
- Allegato B Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipo
- Allegato C Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato D Modello di targa/cartello informativo sui contributi FEASR con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli del Canavese, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Valli del Canavese, il cui tema strategico unificante è: "l'imprenditoria giovanile: la leva per un territorio che cresce".

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Valli del Canavese si propone di dare attuazione a tale strategia attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1. Attivazione di uno Sportello per il sostegno dell'imprenditoria giovanile, delle filiere e dei servizi alla popolazione locale

Linea di intervento 2. Strutturazione della filiera turistica

Linea di intervento 3. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 2 "Strutturazione della filiera turistica" la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- identificare le opportunità offerte dal territorio in termine di attrattività turistica e definire opportune strategie di promozione, passando per la definizione di standard di qualità da raggiungere;
- realizzare un prodotto turistico che comprenda, al suo interno, tutte le emergenze storiche, culturali, ambientali e produttive di cui il territorio dispone;
- predisporre un'offerta turistica integrata, non soltanto a livello di fruibilità delle risorse, ma anche in relazione ai servizi offerti;
- coinvolgere gli attori locali nella costruzione del prodotto turistico, promuovendo forme di integrazione intersettoriale;
- avviare forme innovative di commercializzazione del prodotto turistico locale;
- supportare le imprese del settore turistico affinché sviluppino prodotti in grado di migliorare qualitativamente e caratterizzare l'offerta del territorio e coinvolgerle in una rete integrata di operatori;

- rispondere alle esigenze del territorio ed alla spinta, registrata presso gli operatori locali, a migliorare la propria offerta e a definire modalità che consentano loro di presentarsi uniti sul mercato turistico;
- coinvolgere le imprese in processi di integrazione intersettoriale tra settori produttivi tipici del territorio GAL e filiera del turismo;
- sostenere la competitività del sistema economico locale, favorendo la nascita di nuove imprese;
- creare occasioni di sviluppo endogeno, offrendo alla popolazione l'opportunità di restare sul territorio, avviando percorsi imprenditoriali autonomi;
- qualificare l'offerta turistica proponendo ulteriori servizi connessi alla ruralità del territorio.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 2 del PSL del GAL Valli del Canavese, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 313.2.b – Locande tipiche delle Valli del Canavese

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- Qualificare l'offerta ricettiva dotandola di una maggiore visibilità e riconoscibilità - Inserire il nuovo prodotto "locande tipiche" nel progetto di commercializzazione dell'offerta turistica locale.
Collegamento con i fabbisogni prioritari	L'operazione corrisponde ai seguenti fabbisogni prioritari: - Promuovere forme di valorizzazione dei differenti patrimoni locali presenti, al fine di renderli riconoscibili ed esportabili presso i mercati turistici esterni all'area GAL - Migliorare la qualità dei servizi per favorire le possibilità di rimanere sul territorio e di "fare impresa" da parte dei giovani - Creare nuove opportunità di inserimento e di creazione di imprenditoria giovanile, al fine di contrastare lo spopolamento delle aree marginali del territorio canavesano.

3. In relazione agli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'Operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa (attivato nell'ambito della Misura 321.1), l'opportunità di avviare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori del settore turistico. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno invitati a partecipare.

4. Come specificato al successivo art. 12 è obiettivo del GAL Valli del Canavese promuovere nuove forme di commercializzazione dell'offerta turistica, nello specifico tramite l'inserimento delle

strutture ricettive oggetto di intervento, che offrano possibilità di pernottamento, nella piattaforma di commercializzazione on line dell'offerta ricettiva denominata Citybreak, gestita da ATL Torino e Provincia.

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del GAL e, in particolare, sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Alpette	Ingria	Ribordone
Alice Superiore	Issiglio	Rivara
Andrate	Levone	Ronco Canavese
Borgiallo	Locana	Rueglio
Brosso	Lugnacco	San Colombano Belmonte
Canischio	Meugliano	Sparone
Carema	Noasca	Settimo Vittone
Castelnuovo Nigra	Nomaglio	Tavagnasco
Ceresole Reale	Pecco	Trausella
Chiesanuova	Pertusio	Traversella
Cintano	Pont Canavese	Valprato Soana
Castellamonte	Prascorsano	Vico Canavese
Colleretto Castelnuovo	Pratiglione	Vidracco
Forno Canavese	Quassolo	Vistrorio
Frassinetto	Quincinetto	

Articolo 5 - Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 6 comma 2 tipo A e B del presente bando le microimprese (singole e associate) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", che operino nell'ambito del settore turistico-ricettivo e, in particolare:

- piccole strutture ricettive, con un massimo di 50 posti letto;
- strutture della ristorazione, classificate come esercizi di Tipologia 4 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento regionale 2/R del 3 marzo 2008.

2. I vincoli sulla dimensione delle strutture di cui al precedente comma 1 (max 50 posti letto) non si applicano alle tipologie di intervento di cui all'art. 6 comma 2 Tipo B. Pertanto sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 6 comma 2 Tipo B del presente bando le microimprese (singole e associate) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", che operino nell'ambito del settore turistico-ricettivo e/o della ristorazione, senza nessun vincolo in merito alla dimensione della struttura oggetto dell'intervento. Rimane valido il requisito, per gli esercizi della ristorazione, del

possesto della tipologia 4 (art. 2 comma 1 lettera d del Regolamento regionale 2/R del 3 marzo 2008).

3. Ai sensi della citata normativa, si considera microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati¹ e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro².

4. Non rientrano tra i potenziali beneficiari del presente bando gli agriturismi.

5. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui al precedente comma 1 dovranno sottoscrivere il Disciplinare prestazionale predisposto dal GAL, impegnandosi a rispettarne i contenuti ed effettuando gli interventi di riqualificazione delle strutture nell'ambito di quanto predisposto dalle tipologie di intervento così come descritte all'art. 6 del presente bando. Il Disciplinare è prodotto in allegato al presente bando (Allegato A4). Nel caso di investimenti relativi alla Tipologia A di cui al successivo articolo 6, comma 2, i soggetti di cui al precedente comma 1 dovranno altresì sottoscrivere il Manuale di Tipicizzazione allegato al presente bando (Allegato A5).

Articolo 6 - Tipologia di investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di potenziamento del sistema locale di accoglienza, in una logica di incremento qualitativo e quantitativo del livello complessivo di offerta che questo è in grado di proporre ai turisti.

2. Nel dettaglio sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

Tipologia A - Miglioramento qualitativo della sede aziendale di strutture turistico-ricettive (come identificate al precedente art.5 comma 1) esistenti, al fine di incrementarne il livello di tipicità ed il livello di fruibilità attraverso il miglioramento qualitativo della sede aziendale

A.1 - Miglioramento qualitativo delle facciate, delle coperture e delle aree esterne;

A.2 - Miglioramento qualitativo delle insegne e degli arredi, esclusi i complementi di arredo;

A.3 - Miglioramento qualitativo delle camere e dei servizi igienici (compresa la realizzazione di servizi igienici nelle camere che, ad oggi, non ne dispongono). Non è ammissibile la realizzazione di nuove camere;

A.4 - Miglioramento qualitativo degli spazi comuni, compresi i locali adibiti alla ristorazione degli ospiti.

¹ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

² Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Tipologia B - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o completamento dei servizi esistenti presso strutture turistico-ricettive (come identificate al precedente art.5 comma 2) esistenti

- B.1 - Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistico – sportivo del territorio; ad esempio: noleggio di biciclette e mountain bike, allestimento di aree attrezzate per il ricovero e la manutenzione delle biciclette, spogliatoi e locali di accoglienza per gruppi di escursionisti, attrezzatura per il fit-walking, racchette da neve, maneggio, postazioni attrezzate per attività sportiva all'aria aperta (palestra di roccia, campo di beach/green volley, campo di calcetto, ...);
- B.2 - Realizzazione e/o potenziamento di servizi specificamente rivolti alle famiglie; ad esempio: aree e spazi comuni attrezzati (aree per cambiare i bambini, sale a disposizione delle mamme per l'allattamento, sale giochi al coperto per l'intrattenimento dei bambini, ...), aree attrezzate all'aperto per il gioco dei bambini, aree attrezzate per la realizzazione di picnic, barbecue, ecc.;
- B.3 – Realizzazione e/o potenziamento di servizi per l'avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio; ad esempio: vetrine di presentazione dei prodotti tipici locali, aree per la degustazione dei prodotti, spazi attrezzati per attività didattiche (lezioni/laboratori di cucina) legate alla preparazione dei piatti tradizionali della cucina locale e/o alla realizzazione di prodotti dell'artigianato tipico.
- B.4 - Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati al benessere della persona; ad esempio, centri benessere/spa, grotte di sale, bagno di fieno, etc.

Secondo i contenuti del PSR, i servizi di cui sopra dovranno essere resi accessibili anche ad utenti esterni alla struttura oggetto di intervento; essi dovranno pertanto:

- essere gestiti in forma associata tra più imprese turistico-ricettive locali (nel senso che dovranno essere stipulati accordi tra le imprese stesse che consentano la messa in rete dei servizi); in tal caso, alla domanda di contributo dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto tra le imprese, secondo lo schema di cui all'Allegato A.1

e

- essere utilizzabili anche da parte di coloro che visitano il territorio, pur senza fruire delle strutture turistico-ricettive in esso presenti; in tal caso, nella descrizione del progetto (Allegato A.6 al modulo di domanda) dovranno essere evidenziate le modalità di accesso ai servizi da parte delle clientela esterna.

Gli interventi di tipo A sono ammissibili a finanziamento esclusivamente se complementari ad almeno un intervento di tipo B. Il beneficiario di contributo può, cioè, realizzare investimenti per il miglioramento qualitativo della sede aziendale solo nel caso in cui il suo progetto preveda anche il completamento dell'offerta stessa con la realizzazione di nuovi servizi al turista e/o il potenziamento dei servizi esistenti per una spesa pari ad almeno il 20% del costo totale dell'investimento.

3. Gli eventuali interventi che prevedano la creazione di nuovi posti letto devono comunque essere tali da consentire all'impresa di rimanere nei parametri di cui al precedente art.5 comma 1.

4. Gli interventi come sopra descritti possono riguardare soltanto edifici esistenti, funzionalmente connessi ad immobili nell'ambito dei quali si svolge una delle attività economiche di cui al precedente art. 5 comma 1.

5. Gli edifici sui quali saranno realizzati gli interventi, siano essi di origine rurale che di origine urbana, devono presentare connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona, come definiti dal Manuale di tipizzazione delle locande del Canavese di cui all'Allegato A.5.

6. Gli interventi sulle strutture murarie devono rispettare il Manuale di tipizzazione delle locande del Canavese di cui all'Allegato A.5.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

Tipologia di intervento	Spese ammissibili
Tipologia A	- interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione delle facciate, dei serramenti e delle coperture di fabbricati, manufatti e loro pertinenze; - interventi di materiali di riqualificazione delle aree esterne (viali d'accesso, aree di parcheggio, aree verdi, dehors,); - interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione dei fabbricati (compresi manufatti e loro pertinenze) che ospitano le strutture turistico-ricettive di cui al precedente art.5 comma 1, finalizzati al miglioramento della fruibilità delle strutture stesse; - gli interventi potranno prevedere anche un modesto ampliamento volumetrico dell'edificio oggetto di recupero, restauro e riqualificazione, purché tale ampliamento non superi il 20% del volume esistente e sia consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. - acquisto e posa in opera di arredi; - acquisto e installazione di attrezzature.
Tipologia B	- interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, finalizzati all'attivazione negli stessi di nuovi servizi al turista e/o al completamento di servizi esistenti; - realizzazione di impianti tecnologici strettamente funzionali all'attivazione dei servizi al turista come descritti al precedente art.6; - acquisto e posa in opera di arredi; - acquisto e installazione di attrezzature; - acquisto e installazione di attrezzature, incluse quelle informatiche,

	funzionali all'attivazione dei servizi al turista come descritti al precedente art.6.
--	---

2. Per tutte e tre le tipologie di intervento, sono ammissibili a contributo le spese tecniche, per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

3. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A.2).

Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- acquisto di immobili e/o terreni;
- spese di gestione;
- lavori in economia;
- acquisto di arredi e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale e che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, anche in una logica di tipicizzazione;
- complementi di arredo, minuterie e beni di consumo, quali stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti simili, biancheria e tovagliati, scorte varie, ...
- impianti meramente sostitutivi degli esistenti, che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato all'attivazione di nuovi servizi al turista e/o al miglioramento della qualità e delle fruibilità della sede aziendale;
- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte.

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.

2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 5, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 5.000,00.

- la spesa massima ammissibile è pari ad € 100.000,00.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Valli del Canavese per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della misura 313.2.b in relazione alle aree di cui all'art. 4, comma 1, lettera a risultano pari a € 19.280,24 di contributo pubblico, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:
 - deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
 - deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - deve rispettare i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di sua competenza;
 - deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
 - deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
 - non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
 - deve dimostrare, nel caso di impresa che proponga interventi delle Tipologie A, di disporre di un massimo di 50 posti letto, tramite presentazione di tavole progettuali redatte in scala adeguata da un Tecnico Abilitato;
 - deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per gli arredi/attrezzature e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - deve sottoscrivere l'adesione al Disciplinare prestazionale contenuto nell'Allegato A.4 al presente bando;
 - deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*".
 - deve disporre di un sito web on line dedicato alla struttura oggetto di intervento oppure deve impegnarsi a realizzare tale servizio entro il termine di realizzazione dell'intervento, presentando la dichiarazione d'impegno di cui all'Allegato A.9.

- Le imprese beneficiarie che offrono possibilità di pernottamento devono dimostrare l'inserimento della struttura oggetto di intervento nella piattaforma di commercializzazione on line dell'offerta ricettiva denominata Citybreak, gestita da "ATL Turismo Torino e Provincia"; a tal fine, l'impresa che richiede il contributo e che offre possibilità di pernottamento deve:
 - aver già sottoscritto con l'ATL il **"CONTRATTO DI SERVIZIO PRENOTAZIONE ATTRAVERSO IL SOFTWARE Citybreak"** proposto in bozza all'Allegato A.7;oppure
 - impegnarsi a sottoscrivere il contratto di cui sopra, presentando la dichiarazione d'impegno di cui all'Allegato A.8.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 313.2.b nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio assegnato alla qualità dell'intervento realizzato, come definito al successivo comma 4.
3. Le priorità specifiche sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
A. REQUISITI PERSONALI DEL SOGGETTO PROPONENTE (massimo 2 punti)	L'intervento è proposto da: - ditte individuali il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni oppure - da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni	2 p.ti
B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (massimo 4 punti)	L'edificio oggetto d'intervento è localizzato a quota pari o superiore a 1.400 metri s.l.m.	4 p.ti
	L'edificio oggetto d'intervento è localizzato a quota compresa nella fascia altimetrica fra 1.000 (compresi) e 1.400 metri s.l.m.	3 p.ti
	L'edificio oggetto d'intervento è localizzato a quota compresa nella fascia altimetrica fra 700 (compresi) e 1.000 metri s.l.m.	2 p.ti
	L'edificio oggetto d'intervento è localizzato a quota inferiore a 700 metri s.l.m.	1 p.to
C. CERTIFICAZIONI (massimo 4 punti)	(a) L'intervento è realizzato da aziende/imprese dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel)	2 p.ti
	(b) L'intervento è realizzato da aziende/imprese dotate di certificazioni/marchi di tipo turistico (Marchio Q, ...)	2 p.ti
	(c) L'intervento è realizzato da aziende/imprese che hanno avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel), pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento	1 p.to
	(d) L'intervento è realizzato da aziende/imprese che hanno avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza turistica (Marchio Q, ...), pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento	1 p.to

4. La qualità complessiva dell'intervento realizzato sarà valutata applicando, all'investimento realizzato dall'impresa in ciascuna delle tipologie e sotto-tipologie di cui all'art.6 comma 2, i seguenti parametri di valutazione qualitativa:

D. NATURA DELL'INTERVENTO (massimo 4 punti)	L'intervento riguarda porzioni di edificio o pertinenze attualmente non utilizzate e rappresenta pertanto una riqualificazione anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale dell'immobile già adibito a finalità turistico-ricettive		4 p.ti
	L'intervento prevede sistemazioni/allestimenti di natura soltanto interna all'immobile già adibito a finalità turistico-ricettive		3 p.ti
E. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO REALIZZATO (massimo 3 punti)	L'intervento è finalizzato all'incremento del livello di tipicità della struttura e/o all'incremento del livello di fruibilità della struttura attraverso il miglioramento qualitativo della sede aziendale (Tipologia A)		3 p.ti
	L'intervento è finalizzato alla realizzazione di servizi al turista (Tipologia B)		2 p.ti
F. LIVELLO DI INNOVATIVITÀ DELL'INTERVENTO REALIZZATO (massimo 5 punti) I punteggi riferiti alla tipologia A sono cumulabili con quelli riferiti alla tipologia B	TIPOLOGIA A	L'intervento prevede l'avvio di nuovi percorsi di tipicizzazione	2 p.ti
		L'intervento prevede la prosecuzione di percorsi di tipicizzazione già intrapresi	1 p.to
	TIPOLOGIA B	L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo servizio attualmente assente nel Comune in cui l'azienda ha sede	3 p.ti
		L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo servizio attualmente assente presso la struttura ricettiva oggetto di intervento	2 p.ti
		L'intervento prevede il potenziamento di un servizio esistente	1 p.to
G. PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA (massimo 6 punti)	L'impresa che realizza l'intervento dispone già o ha già in fase di realizzazione un sito internet e cura la <u>promozione</u> on line dell'offerta ricettiva proposta		3 p.ti
	L'impresa che realizza l'intervento dispone di un sistema di commercializzazione on line dell'offerta ricettiva, anche nell'ambito di piattaforme telematiche gestite da soggetti diversi (purché questi non siano di sola promozione, ma gestiscano la commercializzazione on line dell'offerta)		3 p.ti
H. ACCESSIBILITÀ AI DISABILI (massimo 2 punti)	L'intervento prevede la creazione/allestimento di aree/servizi specificamente dedicate ai disabili		2 p.ti
	L'intervento prevede la creazione/allestimento di aree/servizi accessibili ai disabili (oltre ai limiti imposti dalla normativa vigente)		1 p.ti
I. QUALITÀ COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO	Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSL		Alta: punti 2 Media: punti 0

(massimo 8 punti)	Capacità dell'intervento di migliorare il livello di offerta dell'impresa proponente	Alta: punti 2 Media: punti 0
	Capacità dell'intervento di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente	Alta: punti 2 Media: punti 0
	Completezza e grado di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto	Alta: punti 2 Media: punti 0

5. Il punteggio massimo complessivamente ottenibile da una domanda di contributo è pari a 38 punti, dei quali:

- 10 punti dal riconoscimento alla domanda stessa delle priorità specifiche di cui al precedente comma 3;
- 28 punti dal riconoscimento alla domanda stessa dei parametri qualitativi di cui al precedente comma 4.

Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 12.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensivo dei seguenti allegati:

Allegato A.1 Schema di accordo per la gestione in forma associata dei servizi

Allegato A.2 Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (nel caso l'immobile oggetto di intervento non sia di proprietà del soggetto che presenta la domanda di contributo)

Allegato A.3 Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.4 Disciplinare prestazionale sottoscritto

Allegato A.5 Manuale di tipizzazione sottoscritto (solo nel caso di interventi di Tipologia A, così come descritti nel precedente articolo 6, comma 2)

Allegato A.6 Descrizione del progetto

Allegato A.7 Scheda di presentazione del servizio di prenotazione Citybreak (da presentarsi solo nel caso l'impresa beneficiaria offra possibilità di pernottamento)

Allegato A.8 Impegno alla sottoscrizione dell'accordo commerciale (da presentarsi solo nel caso l'impresa beneficiaria offra possibilità di pernottamento)

Allegato A.9 Impegno alla realizzazione del sito web

Allegato A.10 Dichiarazione della capacità ricettiva e ristorativa della struttura

- B. Per imprese costituite in forma societaria, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
- C. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- D. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- E. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- F. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è obbligatoria la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato A.2.
- G. Qualora necessario ai sensi della normativa vigente, permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA
- H. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- I. Per imprese che propongono interventi delle tipologie A, tavole progettuali redatte da Tecnico abilitato, in scala adeguata, necessarie all'individuazione degli eventuali posti letto (max 50).
- L. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando la versione vigente del prezziario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
- M. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezziario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una

specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- N. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- O. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti M e N che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- P. Documentazione probatoria relativa al possesso delle certificazioni di cui all'art. 13, comma 3, parametro C;
- Q. Per le imprese beneficiarie che offrano possibilità di pernottamento: copia del contratto sottoscritto con "ATL Turismo Torino e Provincia" per l'adesione alla piattaforma Citybreak o, in alternativa, dichiarazione d'impegno alla sottoscrizione del contratto come previsto dall'All. A8.
- R. Documentazione fotografica.
- S. Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) attestante il rispetto degli standard previsti dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
- T. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. N, per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE - PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

- il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

- il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, e lo trasmette,

debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino
(fax 011/4325651) .*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistema Piemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale - accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane).

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL Valli del Canavese), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi" - "dichiarazioni" - "allegati" e poi cliccare su "conferma";
- al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli".

- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su “stampa” e poi su “trasmetti”. E’ importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato “bozza” allo stato “stampata” e poi allo stato “trasmessa a PA”: ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato “trasmessa a PA”; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Valli del Canavese** per l’istruttoria, all’indirizzo:

Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura “*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Locande tipiche delle Valli del Canavese*” oltre all’indicazione della misura di riferimento (“*Misura 313.2.b*”).

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell’approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell’impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre di cui al precedente art.14.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, dovranno fare riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **4 Febbraio 2014**, termine ultimo per l'invio telematico delle domande stesse.

2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i **cinque giorni lavorativi** successivi all'invio telematico. Il termine ultimo per l'invio della copia cartacea è quindi fissato **entro le ore 12.00 del 11 Febbraio 2014**.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 19.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del Gal www.galvallidelcanavese.it.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo (fa fede la data di invio telematico delle stesse), sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;

- b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Valli del Canavese comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

7. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

8. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 31.

9. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; l'investimento non potrà comunque essere inferiore alla spesa minima ammissibile di cui all'art. 10.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli del Canavese, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e a valere sulla D.G.R. n. 55-1506 dell'11 febbraio 2011, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati dopo la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Termini di ultimazione degli interventi

1. La presentazione della documentazione di rendicontazione, sia in formato cartaceo che in formato telematico, dovrà pervenire al GAL entro il 30 Novembre 2014.
2. Per nessuna ragione sarà possibile concedere proroghe.
3. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti .
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Comunità Montana, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, della Provincia di Torino, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA.
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.

3. L'eventuale accordo per la gestione in forma associata, tra più strutture turistico-ricettive, dei servizi attivati, come previsto al precedente art. 6, comma 2 (Tipologia B), deve avere una durata pari ad almeno 3 anni.

4. Gli anni di cui ai precedenti comma 1 e 3 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

5. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando, nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

1. Al GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di cause di forza maggiore, come indicato al precedente art. 26);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, compreso il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Disciplinare prestazionale (Allegato A.4 del bando) e del Manuale di Tipicizzazione (Allegato A.5, solo nel caso di interventi di Tipologia A, così come descritti nel precedente articolo 6, comma 2)

2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Adattamenti tecnico economici -varianti

Non sono ammesse variazioni degli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione nella graduatoria o che implicino la perdita dei requisiti, fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale.

Eventuali variazioni agli investimenti autorizzati sono ammesse unicamente alle seguenti condizioni:

- devono essere preventivamente comunicate al GAL e da questo autorizzate;
- devono rispettare la disciplina del bando, le finalità della misura e gli obiettivi dell'investimento approvato;
- non devono determinare una variazione in diminuzione del punteggio;

- nel caso in cui implichi una variazione in aumento del punteggio, alla richiesta di modificazione deve essere allegata una dichiarazione di accettazione del punteggio assegnato in fase di istruttoria e di rinuncia ad eventuali diritti derivanti dalla nuova situazione;

- nel caso in cui implichi una potenziale variazione in aumento del contributo, deve essere allegata una dichiarazione di accettazione del contributo già autorizzato e di rinuncia ad eventuali diritti derivanti dalla nuova situazione.

Ogni variazione successiva alla chiusura della fase istruttoria, può essere ammessa alle seguenti condizioni:

- deve essere presentata informaticamente, utilizzando la stessa procedura indicata per la presentazione delle domande di aiuto;

- deve essere presentata in forma cartacea corredata da documentazione giustificativa della richiesta formulata.

La variante, in ogni caso, non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Sono ammessi adattamenti tecnico-economici nel limite del 20% della spesa ammessa a contributo, che non prevedano l'inserimento di nuovi investimenti. Per questi ultimi non è richiesta la trasmissione per via telematica.

Tali adattamento tecnico-economici devono in ogni caso:

- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea di intervento 2 "Strutturazione della filiera turistica", come definita nell'ambito del PSL del GAL Valli del Canavese;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

Articolo 29 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione

della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/ carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

Articolo 30 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di un'eventuale visita *in situ* (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto

nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita *in situ* è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

6. Ad ogni operazione sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) tramite il sistema informatico, secondo le modalità definite dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Articolo 31 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

a. **Anticipi:** i beneficiari che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione fino al 50% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti. Tale massimale è previsto dal Reg. (CE) n. 679/2011 e ne seguirà le eventuali variazioni in conformità con il testo vigente.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica *on line* e come conferma cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

2. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certificati che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario;
- dichiarazione di destinazione d'uso.

Articolo 32 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 33 - Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento telefonico, presso la sede operativa del GAL Valli del Canavese, Corso Ogliani, 9 – 10080 Rivara (TO) alle persone di seguito indicate, reperibili al n. di telefono 0124 310109 con il seguente orario:

PERSONA	GIORNO	ORARIO
Responsabile Amministrativo	Mercoledì	09.00 - 12.00
	Venerdì	9.00 - 12.00
Operatore dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa	Martedì	9.00 - 12.00
	Giovedì	9.00 - 12.00

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Valli del Canavese si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Valli del Canavese, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

Articolo 36 - Ricorribilità dei provvedimenti

1. L'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR Piemonte.

Articolo 37 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL Valli del Canavese www.galvallidelcanavese.it e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comunità Montana Valli Orco e Soana, Comunità Montana Alto Canavese, Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana.